



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 69

di data 19 luglio 2022

Oggetto: Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni - comma 1 bis 1. dell'articolo 82 - "Risanamento di alloggi a favore della generalità" - **Piano Straordinario 2010** - Autorizzazione alla Signora **Fimiani Roberta** - Arco, allo spostamento temporaneo della residenza dall'alloggio risanato con i benefici dell'articolo 59 della Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

<p>L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di luglio alle ore 15.00 , il Commissario Gianni Morandi, nominato ai sensi dell'art. 5 <i>Disposizioni transitorie per le comunità</i> e ss. mm. della L.P. n. 5 del 06.08.2020 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021, nell'esercizio delle funzioni che sono altrimenti proprie del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro, adotta il provvedimento come in oggetto.</p> <p>Assiste il Segretario Reggente dott.ssa Donatini Michela</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>20 luglio 2022</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>30 luglio 2022</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO REGGENTE f.to dott.ssa Donatini Michela</p>
---	--

OGGETTO: Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni - comma 1 bis 1. dell'articolo 82 - "Risanamento di alloggi a favore della generalità" - **Piano Straordinario 2010** - Autorizzazione alla Signora **Fimiani Roberta** - Arco, allo spostamento temporaneo della residenza dall'alloggio risanato con i benefici dell'articolo 59 della Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

IL COMMISSARIO

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Reggente della Comunità (rif. Decreto n. 28 del 30.03.2022), quale Responsabile del Servizio Affari generali – Organizzazione con il supporto dell'ufficio Edilizia agevolata/ITEA , sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato:

Vista la determinazione n. 1737 di data 23 novembre 2011, con la quale, in accoglimento alla domanda presentata, venivano concessi alla Signora **Fimiani Roberta**, residente nel Comune di Arco, Via Linfano, n. 54 i benefici di cui all'articolo 54 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e dell'articolo 59 della Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, per il risanamento dell'alloggio a favore della generalità individuato nella particella edificale 1085 porzione materiale 3^a Comune Catastale Arco, con un contributo in conto capitale di € 24.000,00.= pari al 30 per cento della spesa tecnicamente ammessa di € 80.000,00.=;

Dato atto che con determinazione n. 184 di data 12 febbraio 2013, è stato approvato il verbale di accertamento di fine dei lavori dell'alloggio risanato dalla Signora **Fimiani Roberta**, redatto dall'ufficio tecnico della Comunità, in data 31 gennaio 2013;

Considerato che la beneficiaria del finanziamento ha sottoscritto apposita "Dichiarazione per la verifica di persistenza dei requisiti" di data 16 novembre 2011, pervenuta in data 17 novembre 2011, comprendente la presa d'atto dei vincoli e sanzioni in materia di edilizia agevolata previsti dagli articoli 82 – 83 – 83 bis e 84 dalla Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

Visto il comma 1 dell'articolo 82 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni, il quale recita testualmente: "Salvo quanto disposto dall'articolo 83, per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine dei lavori, in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità, in caso di acquisto, gli alloggi oggetto dei contributi disciplinati da questo titolo devono essere occupati dai beneficiari e possono essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento solo a seguito di autorizzazione dell'ente che ha concesso il contributo, rilasciata per particolari e giustificati motivi, o a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria e i successivi atti di disposizione del bene devono essere comunicati dall'interessato all'ente che ha concesso il contributo entro sessanta giorni dall'atto di disposizione.";

Visto il comma 1 bis 1. dell'articolo 82 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il quale recita: "Non costituisce violazione dell'obbligo di occupazione degli immobili da parte dei beneficiari di cui al comma 1 lo spostamento temporaneo della residenza per documentati motivi lavorativi o di studio fino ad un massimo di ventiquattro mesi.";

Vista la richiesta della beneficiaria Signora **Fimiani Roberta** di data 14 giugno 2022 – prot. n. 7259/23.2 di data 14 giugno 2022, presente agli atti, con la quale la stessa informa dell'impossibilità di poter continuare ad occupare l'alloggio oggetto del contributo, in quanto costretta a trasferirsi per motivi lavorativi, per ventiquattro mesi, non essendo intenzionata a vendere l'appartamento, ma costretta a trasferirsi in altro alloggio all'estero (vedi allegata copia contratto di lavoro di data 31 agosto 2021);

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di poter accogliere la richiesta della Signora Fimiani Roberta;

Preso atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa così come risultante in allegato al presente provvedimento, previsto all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 (il parere di regolarità contabile di cui all'art. 4 del Regolamento di contabilità non necessita, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato in merito quanto disposto:

- dalla L.P. 06.08.2020, n. 6 art. 5 *Disposizioni transitorie per le comunità, comma 1., comma 2. e comma 3. ove è stabilito che "il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica"*;

- dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1616 di data 16.10.2020 relativa alla "Nomina dei commissari nelle Comunità" e dalle sue successive deliberazioni n. 606 di data 16.04.2021 e n. 1218 del 16.07.2021;

- dal comma 2 bis. Dell'art. 5 L.P. n. 6/2020 e ss.mm., come introdotto con L.P. 04.08.2021, n. 18, il quale prevede che "gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022";

- dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021.

- dalla L.P. 06.07.2022, n. 7

"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del territorio), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Visti:

- la legislazione in materia di edilizia ed in particolare la Legge Provinciale 13 novembre 1992 n. 21 e s.m. ed i., ed il Regolamento di Attuazione approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 3998 di data 29 marzo 1993 e ss.mm. e ii.;
- la Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 – articolo 59;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e, per quanto ancora applicabile, il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e ss.mm.;
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii..
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018.

- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017.
 - il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022.
 - il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022.
 - il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022.
 - lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018.
 - la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino».
- Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze che sono altrimenti proprie del Comitato esecutivo della Comunità.

D E C R E T A

per le motivazioni generali come in premessa specificate,

1. di accogliere la richiesta presentata dalla Signora **Fimiani Roberta**, nata a Rovereto il 23 maggio 1990, e residente nel Comune di Arco, Via Linfano, n. 54, citata in premessa narrativa, autorizzando, per le motivazioni di cui sopra, lo spostamento temporaneo della residenza per motivi lavorativi, dall'alloggio oggetto del finanziamento concesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 54 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e dell'articolo 59 della Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, autorizzazione subordinata al fatto che non subentrino eventi modificativi della situazione attuale, documentata in premessa narrativa;
2. di dare comunicazione all'interessata dell'esito del presente provvedimento;
3. con separata votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; dare comunicazione all'interessata dell'esito del presente provvedimento;
4. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni altrimenti spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO
f.to Gianni Morandi

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to dott.ssa Donatini Michela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to dott.ssa Donatini Michela